

Convenzione

AOU Federico II di Napoli – SIU - AOGOI

Ambulatorio

“DEDICATO AL BENESSERE DI COPPIA”

CONVENZIONE

tra

L’Azienda Ospedaliera Universitaria FEDERICO II

e

La Società Italiana di Urologia

e

L’Associazione degli Ostetrici e dei Ginecologi Ospedalieri Italiani

per

Ambulatorio “DEDICATO AL BENESSERE DI COPPIA” (DBC)

per la diagnosi e gestione delle patologie e dei disturbi sessuali della coppia

L’anno 2014, il giorno 25 del mese di giugno

TRA

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, di seguito denominata A.O.U., P. IVA n° 06909360635, con sede in Napoli, alla via S. Pansini 5 – 80131, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Prof. Giovanni PERSICO, ivi domiciliato per la carica

e

la Società Italiana di Urologia (di seguito indicata anche come “SIU”), P. IVA 04534151008, con sede legale in Roma, Via Giovanni Amendola, 46, - 00185, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma n. RM-878271, nella persona del Legale Rappresentante-Segretario Generale Prof. Vincenzo Mirone

e

L’Associazione degli Ostetrici e dei Ginecologi Ospedalieri Italiani, (di seguito indicata anche come “AOGOI”), P. IVA 09228020153 e C.F. 97017540150, con sede legale in Milano, Via Giuseppe Abamonti, 1 - 20129, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura UTG di Milano al n. 1025, pagina 5243, vol. 5°, nella persona del Legale Rappresentante-Presidente Prof. Vito Trojano

Di seguito denominate “le Parti”

PREMESSO CHE

- l'AOU Federico II di Napoli è Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il Servizio Sanitario Regionale e si caratterizza per l'attività assistenziale e per quelle d'alta specializzazione di rilievo nazionale;
- la stessa svolge, in modo unitario ed inscindibile, funzioni di assistenza, didattica e ricerca, costituendo al tempo stesso:
 - elemento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare del Servizio Sanitario della Regione Campania, nell'ambito del quale concorre al raggiungimento della tutela globale della salute;
 - elemento strutturale dell'Università, nell'ambito della quale concorre al raggiungimento delle sue finalità didattiche e di ricerca;
- la fornitura di un'adeguata assistenza sanitaria procura un sicuro impatto sul miglioramento delle condizioni di vita del territorio;
- la SIU è una società scientifica con personalità giuridica riconosciuta, avente finalità di promuovere, favorire e diffondere la ricerca tecnico-scientifica nel campo dell'urologia, lo sviluppo e il corretto esercizio della professione urologica e l'aggiornamento continuo in medicina dell'urologo;
- l'AOGOI è un'associazione scientifica con personalità giuridica riconosciuta, avente finalità di contribuire ad elevare il livello assistenziale nel settore dell'ostetricia e ginecologia, promuovere e favorire la ricerca tecnico-scientifica, il corretto esercizio della professione e l'aggiornamento continuo in medicina nella disciplina di ostetricia e ginecologia;
- SIU e AOGOI hanno promosso una campagna di informazione sociale sul benessere della coppia (di seguito anche "Campagna Informativa"), con l'obiettivo di diffondere presso gli organi di informazione e l'opinione pubblica una corretta cultura della sessualità. In particolare, nell'ambito di tale Campagna Informativa, SIU e AOGOI hanno organizzato un progetto denominato "*Dipartimenti del Benessere di Coppia*" (di seguito anche "Progetto"), secondo quanto descritto nel dettaglio *sub* Allegato A;
- SIU e AOGOI assicurano e garantiscono sin d'ora l'oggettiva conformità e coerenza degli argomenti trattati nel corso della Campagna Informativa rispetto alla prassi medico-scientifica e allo stato di conoscenza consolidato presso la comunità medica internazionale;

- SIU e AOGOI hanno chiesto all'AOU la disponibilità a dare il patrocinio all'iniziativa nonché ad attivare presso l'Azienda un ambulatorio "*Dedicato al Benessere di Coppia*".

TANTO PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse e gli allegati alla Convenzione sono da intendersi come parte integrante e sostanziale della medesima.

Art. 2

Oggetto della convenzione

- L'AOU, al fine di consentire la realizzazione dell'iniziativa "DBC" descritta in premessa, si impegna a fornire il proprio apporto collaborativo alla stessa, attraverso l'apertura di un ambulatorio "*Dedicato al Benessere di Coppia*", finalizzato alla diagnosi e gestione delle patologie e dei disturbi sessuali della coppia, presso i locali siti nell'Edificio n.5, piastra "F", come evidenziati nell'allegata planimetria.

- L'Azienda stessa, attraverso le proprie UU.OO.CC. afferenti al DAI di Ostetricia, Ginecologia, Urologia, si impegna a fornire, nei confronti delle coppie con problematiche sessuali, i servizi sanitari di assistenza ambulatoriale specialistica, prestati a titolo volontario e gratuito.

- Le attività come descritte in premessa e nell'allegato A) alla presente convenzione, saranno svolte una volta a settimana, nelle ore pomeridiane, fuori dall'orario di lavoro, per quattro ore a settimana, senza arrecare alcun intralcio alla ordinaria attività assistenziale.

- L'AOU autorizza le Parti a pubblicizzare l'iniziativa "DBC" (anche a mezzo cartellonistica), a cura e spese della SIU ed AOGOI, nell'edificio dove sono ubicati gli ambulatori e previo accordo con la Direzione Generale e con la Direzione Sanitaria.

- L'erogazione del servizio avverrà nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti di pertinenza; le coppie dovranno munirsi di una impegnativa del Servizio Sanitario (per uno solo dei coniugi) ed accedere al sistema di prenotazione della visita tramite CUP. Sarà previsto un codice identificativo della prestazione "DBC".

Art. 3

Durata

L'iniziativa "DBC", di cui in premessa, ha durata di anni uno a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione; è fatta salva la possibilità di proroga annuale previa comune volontà delle parti da comunicare per iscritto.

Art. 4

Proprieta' intellettuale

- L'AOU conserva la totale disponibilit  dei dati raccolti in forza del presente atto, riservandosi il diritto di utilizzo degli stessi sia a fini clinici che di ricerca, ivi comprese le pubblicazioni dei risultati ottenuti. I dati raccolti saranno conservati e custoditi presso la stessa.
- La SIU e l'AOGOI potranno utilizzare i risultati delle attivit  sviluppate in forza del presente atto, nell'ambito delle proprie attivit  e dei propri fini scientifici, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro o commerciale. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione da parte della SIU e dell'AOGOI, potranno essere effettuate solo previa intesa tra tutte le Parti.
- Il materiale in bozza e in versione conclusiva, sviluppato e utilizzato all'interno dell'attivit  della ricerca, non potr  essere oggetto di diffusione a terzi, riproduzione non autorizzata e pubblicazione, anche per via telematica.
- La diffusione a carattere divulgativo sar  concordata tra SIU ed AOGOI, previo assenso da parte dell'AOU.

Art. 5

Marchi

Con la conclusione della presente Convenzione, AOU Federico II, SIU ed AOGOI si impegnano ad utilizzare i nomi, marchi e loghi e/o altri segni distintivi dei tre contraenti per l'utilizzo del materiale di ricerca e per la sua relativa divulgazione.

Art. 6

Riservatezza

Le Parti si obbligano reciprocamente a mantenere strettamente riservate e a non divulgare le notizie, le informazioni e i documenti resi noti e/o disponibili inerenti alla Convenzione, salva la possibilit  di comunicazione della stessa Convenzione ai propri consulenti e/o collaboratori, i quali saranno tenuti parimenti alla riservatezza. Reciprocamente, le Parti, anche per conto di altri partecipanti eventualmente coinvolti, si impegnano a non divulgare dati e/o informazioni aventi carattere di riservatezza, raccolti in fase di organizzazione e/o esecuzione del progetto di ricerca. Di conseguenza tali dati o informazioni non potranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicati o divulgati a terzi, n  potranno essere utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza delle attivit  contrattuali.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e del

rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dalla presente Convenzione, in conformità al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, Codice Unico in materia di Privacy.

Art. 7

Comunicazioni

- Ciascuna delle parti potrà recedere dall'accordo, in caso di inadempienza da parte di uno dei contraenti delle obbligazioni assunte, con preavviso di almeno due mesi.
- Tale preavviso dovrà essere notificato alle controparti con lettera raccomandata A.R.
- Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per atto scritto tra le parti.
- Le Parti, con la sottoscrizione della presente Convenzione, prestano reciproco assenso al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Art. 8

Norme Generali

Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 9

Giurisdizione – Foro Competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione dello stesso sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del C.P.C..

Per le controversie non risolubili mediante accordo bonario, sarà competente il Foro di Napoli.

AOU di Napoli Federico II

SIU

AOGOI

Il Direttore Generale

Il Segretario Generale

Il Presidente

F.to Prof. Giovanni Persico

F.to Prof. Vincenzo Mirone

F.to Prof. Vito Trojano